

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(SULLO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

**NELLA SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1962**

Modifica dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare ed economica.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, ha stabilito che i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di provincia debbono deliberare il piano delle zone, da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare nonché alle opere ed ai servizi complementari urbani e sociali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, e cioè entro il 15 novembre 1962.

La brevità del termine stabilito in tale norma ha indotto numerosi Comuni, obbligati alla redazione del piano, a chiedere di potersi avvalere della facoltà concessa dallo stesso articolo 2 di chiedere una proroga alla formazione e adozione del piano.

Tali richieste sono ampiamente giustificate dalle difficoltà che i Comuni incontrano nella redazione dei piani, i quali, essendo intesi ad assicurare la disponibilità di

aree a prezzo accessibile all'edilizia economica e popolare per il periodo di 10 anni richiedono indagini e studi approfonditi — sia per quanto riguarda la scelta di tali aree, che le esigenze di urbanizzazione dei vari comprensori — che non possono certamente essere compiuti in un breve periodo di tempo.

È da rilevare, inoltre, che i piani di zona non vanno considerati come strumenti di regolamentazione a sè stanti, ma debbono essere inquadrati in base alle disposizioni della legge nel quadro più ampio della pianificazione urbanistica dell'intero territorio. Infatti, la legge dispone che la formazione dei piani deve essere inquadrata nelle previsioni dei piani regolatori vigenti come possibilità di apportare delle varianti ad essi.

Ove, invece, non esista una regolamentazione urbanistica le previsioni dei piani stessi debbono essere comprese in un programma di fabbricazione da compilarli ai sensi della legge urbanistica.

È poi da far presente che diversi Comuni, i quali hanno un territorio poco esteso, hanno dovuto considerare la opportunità di prevedere l'ubicazione di alcuni comprensori per l'edilizia economica e popolare nel territorio di Comuni adiacenti, il che rende indispensabile una intesa con i Comuni stessi e, in ogni caso, uno studio preliminare del piano intercomunale.

Per tutte le ragioni suesposte, al fine di evitare che un affrettato studio dei piani di che trattasi possa pregiudicare una orga-

nica, efficiente e ponderata elaborazione dei piani in relazione alle finalità di carattere non solo urbanistico ma anche economico e sociale cui essi sono preordinati, si ritiene indispensabile prorogare, con un provvedimento di carattere generale, il termine di sei mesi stabilito dalla legge n. 167.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge col quale, a modifica di quanto stabilito nel citato articolo 2, si dispone appunto che il termine per la deliberazione dei piani di che trattasi venga prorogato al 15 novembre 1963.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### *Articolo unico.*

Il termine fissato dall'articolo 2, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, per l'adozione dei piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, è prorogato a tutto il 15 novembre 1963.